



Ris.mun. 1843 del 10.12.2013

19 dicembre 2013

MM 01 /2013

Regolamento Comunale Città di Mendrisio

Al Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio.

Signori Presidente e Consiglieri,

Con il presente Messaggio, il Municipio sottopone per approvazione al Legislativo il nuovo Regolamento comunale.

Con la tappa aggregativa conclusasi la scorsa primavera e come previsto dal Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Besazio, Ligornetto, Mendrisio e Meride, il Municipio deve aggiornare il Regolamento organico comunale alla nuova situazione.

Il lavoro di armonizzazione del documento ai disposti della Legge Organica Comunale era già stato fatto nel corso del 2009, con la precedente tappa aggregativa.

Si è quindi provveduto ad una verifica generale del testo e all'adeguamento e affinamento mirato di alcuni articoli. È stata inoltre aggiornata la numerazione degli stessi.

Va comunque precisato che il testo proposto è già stato sottoposto alla Sezione Enti Locali per esame preliminare, ottenendo il benestare.

Di seguito saranno illustrati e commentati i contenuti delle singole modifiche.

ART. 1 - NOME, STEMMMA E SIGILLO

Versione attuale	Nuova formulazione
<p>1. Il nome del Comune è Mendrisio.</p> <p>2. Blasonatura dello stemma: <u>Di rosso alla croce d'argento.</u></p> <p>Nota: La croce occupa 1/6 della larghezza dello scudo rispettivamente della bandiera. Esso è riprodotto nell'allegato 1 del presente regolamento. Il Municipio ha la facoltà di stilizzare lo stemma ufficiale per gli usi correnti dello stesso.</p> <p>3. L'adozione del sigillo comunale è di competenza del Municipio. I duplicati del timbro hanno valore ufficiale.</p>	<p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p> <p>4. L'utilizzo dello stemma comunale soggiace ad autorizzazione del Municipio.</p>

Commento

Con l'aggiunta del cpv. 4 si è voluto esplicitare che l'uso dello stemma comunale è consentito soltanto previa richiesta scritta e motivata e dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo in forma scritta dall'Esecutivo.

ART: 2 - TERRITORIO E QUARTIERI

Versione attuale	Nuova formulazione
<p>1. Il territorio giurisdizionale del Comune confina con i Comuni di: Meride, Besazio, Ligornetto, Stabio, Novazzano, Riva San Vitale, Melano, Castel San Pietro, Coldrerio, nonché con la Repubblica Italiana (Saltrio, Clivio e Bizzarone).</p> <p>2. I limiti territoriali del Comune vengono descritti sulla mappa all'allegato 2 del presente Regolamento.</p> <p>3. Il territorio giurisdizionale del Comune comprende i quartieri di Arzo, Capolago, Genestrerio, Mendrisio Borgo, Rancate, Salorino e Tremona.</p>	<p>1. Il territorio giurisdizionale del Comune confina con i Comuni di: Brusino Arsizio, Stabio, Novazzano, Riva San Vitale, Melano, Castel San Pietro, Coldrerio, nonché con la Repubblica Italiana.</p> <p>2. I limiti territoriali del Comune e dei suoi quartieri sono quelli definiti dalla mappa all'allegato 2 del presente Regolamento.</p> <p>3. Il territorio giurisdizionale del Comune comprende i quartieri di Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Mendrisio Borgo, Meride, Rancate, Salorino e Tremona.</p> <p>4. Il funzionamento e l'organizzazione dei Quartieri sono disciplinati dal Capitolo 4 del Titolo Secondo agli articoli 67-68.</p> <p>5. Gli stemmi dei quartieri risultano dall'allegato 3.</p>

Commento

Il testo è stato aggiornato a seguito dell'avvenuta aggregazione comunale e completato con l'aggiunta dei cpv. 4 e 5 riferiti al funzionamento, all'organizzazione e agli stemmi dei Quartieri.

ART. 7 - ELEZIONE

Versione attuale	Nuova formulazione
<p>L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni 4 anni, nel mese di aprile, alla data fissata dal Consiglio di Stato.</p> <p>Per l'elezione del Consiglio comunale vengono stabiliti i seguenti circondari elettorali:</p> <p>circondario 1: Arzo</p> <p>circondario 2: Capolago</p> <p>circondario 3: Genestrerio</p> <p>circondario 4: Mendrisio</p> <p>circondario 5: Rancate</p> <p>circondario 6: Tremona</p>	<p>L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni 4 anni, nel mese di aprile, alla data fissata dal Consiglio di Stato.</p> <p>Per l'elezione del Consiglio comunale vengono stabiliti i seguenti circondari elettorali:</p> <p>circondario 1: Arzo</p> <p>circondario 2: Besazio</p> <p>circondario 3: Capolago</p> <p>circondario 4: Genestrerio</p> <p>circondario 5: Ligornetto</p> <p>circondario 6: Mendrisio Borgo</p> <p>circondario 7: Meride</p> <p>circondario 8: Rancate</p> <p>circondario 9: Tremona.</p>

Commento

Confermata l'adozione dei circondari elettorali, gli stessi sono stati completati a seguito dell'avvenuta aggregazione.

ART. 9 - ATTRIBUZIONI

Versione attuale	Nuova formulazione
<p>1. Il Consiglio comunale:</p> <p>a) adotta i Regolamenti comunali, li modifica, li abroga o ne sospende l'applicazione, nonché approva le convenzioni ed i contratti che non sono di esclusiva competenza municipale,</p> <p>b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale,</p> <p>c) approva il preventivo del Comune e delle sue Aziende municipalizzate, e il fabbisogno da coprire mediante imposta,</p> <p>d) adotta e modifica il Piano regolatore,</p> <p>e) autorizza le spese d'investimento,</p>	<p>1. Il Consiglio comunale:</p> <p>a) Invariato</p> <p>b) Invariato</p> <p>c) approva il preventivo del Comune e delle sue Aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire mediante imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore d'imposta,</p> <p>d) Invariato</p> <p>e) Invariato</p>

f) esamina ogni anno l'amministrazione e i conti consuntivi del Comune e delle sue Aziende, nonché dei fondi speciali e dei legati di qualsiasi natura amministrati dal Municipio e delibera sulla loro approvazione,	f) Invariato
g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari,	g) Invariato
h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali,	h) Invariato
i) approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno dei beni mobili,	i) Invariato
j) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere, riservate le procedure amministrative,	j) Invariato
k) ... ¹	k) Invariato
l) accorda l'attinenza comunale,	l) Invariato
m) nomina i delegati del Comune nei Consorzi giusta le norme della Legge sul consorzio dei Comuni e dei singoli statuti consortili,	m) Invariato
n) nomina con il sistema proporzionale i delegati del Comune negli altri enti di diritto pubblico o privato in cui il Comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale,	n) Invariato
o) nomina ogni 4 anni, nella seduta costitutiva, la Commissione della Gestione, le altre Commissioni permanenti, nonché le Commissioni speciali,	o) Invariato
p) esercita gli attributi che gli sono espressamente conferiti, nonché quelli che non sono dalla Legge deferiti ad altro organo comunale.	p) esercita gli attributi che gli sono espressamente conferiti da Leggi speciali , nonché quelli che non sono dalla Legge deferiti ad altro organo comunale.

¹ Lett. abrogata con revisione della LOC del 3.2.1999

<p>2. I rapporti scritti delle Commissioni, con le relative proposte, devono essere depositati in Cancelleria comunale ostensibili ai cittadini almeno 7 giorni prima della seduta. La Cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al Municipio e ai singoli Consiglieri comunali.</p> <p>3. I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati dal Municipio prima della deliberazione del Consiglio comunale.</p> <p>4. Il Consiglio comunale non può deliberare su trattande non comprese nell'ordine del giorno e che non hanno formato oggetto di esame e di preavviso da parte di una sua Commissione, se non è dichiarata l'urgenza da almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri. L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni.</p>	<p>2. È data facoltà al Municipio di trasmettere i Messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del Consiglio comunale in formato elettronico ai consiglieri comunali che accettano tali modalità di invio; va garantita la sicurezza dei dati.</p> <p>3. I rapporti scritti delle Commissioni, con le relative proposte, devono essere depositati in Cancelleria comunale ostensibili ai cittadini almeno 7 giorni prima della seduta. La Cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al Municipio e ai singoli Consiglieri comunali.</p> <p>4. I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati dal Municipio prima della deliberazione del Consiglio comunale.</p> <p>5. Il Consiglio comunale non può deliberare su trattande non comprese nell'ordine del giorno e che non hanno formato oggetto di esame e di preavviso da parte di una sua Commissione, se non è dichiarata l'urgenza da almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri. L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni.</p>
--	---

Commento

Si è provveduto a inserire un nuovo cpv. 2, tenuto conto dei disposti dell'art. 11 RALOC. È stata di conseguenza aggiornata la numerazione dei capoversi.

ART.26 - SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

Versione attuale	Nuova formulazione
<p>1. Il Presidente apre la discussione e mette in votazione eventuali domande di sospensione o pregiudiziali.</p> <p>2. La discussione sull'oggetto può essere aperta solo quando la domanda sospensiva o la pregiudiziale sono state respinte mediante votazione. È ammessa, se richiesta, la discussione sull'entrata in materia.</p> <p>3. La discussione sul singolo oggetto può essere sospesa unicamente per richiami sul rispetto dell'ordine del giorno, del presente Regolamento comunale.</p> <p>4. La discussione su Regolamenti, convenzioni o contratti, avviene sul complesso, a meno che non vi siano proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.</p>	<p>1. Invariato</p> <p>2. La discussione sull'oggetto può essere aperta solo quando la domanda sospensiva o la pregiudiziale sono state respinte mediante votazione.</p> <p>3. La discussione sul singolo oggetto può essere sospesa unicamente per richiami sul rispetto dell'ordine del giorno, del presente Regolamento comunale e della LOC.</p> <p>4. Invariato</p>

5. I richiami sull'osservanza dell'ordine del giorno e del presente Regolamento, hanno la precedenza su ogni altra questione e sospendono sempre la discussione che non può venire interrotta per altri oggetti.
--

Commento

Per il capoverso 2 la SEL osserva che è forse opportuna una riflessione sulla conferma o meno del disposto sulla discussione di entrata in materia. La stessa non è prevista dalla LOC. Una discussione come tale (non voto) può comunque sempre intervenire anche se non espressamente regolata.

Visto quanto precede, il Municipio ha optato per lo stralcio dell'ultima frase del capoverso 2.

Si è inoltre provveduto a completare il capoverso 3 con l'aggiunta evidenziata e a stralciare il capoverso 5 in quanto ridondante con il capoverso 3.

ART. 27 - INTERVENTI

Versione attuale	Nuova formulazione
1. Il Consigliere comunale chiede la parola al Presidente, il quale l'accorda dando la precedenza a chi non l'avesse ancora ottenuta. 2. Ogni Consigliere comunale ad eccezione dei relatori di Commissioni, ha diritto di intervenire soltanto 2 volte sullo stesso oggetto, nel rispetto dei seguenti limiti di tempo: a) primo intervento: 10 minuti, b) secondo intervento: 5 minuti. Tali limitazioni non valgono per i Municipali che intervengono a nome del Municipio. 3. I componenti l'Ufficio presidenziale possono partecipare alla discussione abbandonando il proprio seggio.	1. Invariato 2. Ogni Consigliere comunale ad eccezione dei relatori di Commissioni, ha diritto di intervenire soltanto 2 volte sullo stesso oggetto, nel rispetto dei seguenti limiti di tempo: a) primo intervento: 5 minuti, b) secondo intervento: 5 minuti. Tali limitazioni non valgono per i Municipali che intervengono a nome del Municipio. 3. Invariato

Commento

Su suggerimento della SEL, che ritiene eccessivi i minuti assegnati (10) per il primo intervento, si è deciso di modificare il capoverso 2 lett. a) in 5 minuti.

ART. 30 - SVOLGIMENTO DELLA VOTAZIONE

Versione attuale	Nuova formulazione
1. Chiusa la discussione il Presidente mette in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.	1. Chiusa la discussione il Presidente mette in votazione avantutto le proposte di sospensione.

<p>2. Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via, via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.</p> <p>3. Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.</p> <p>4. Per la procedura di approvazione delle proposte di modifica fa stato il relativo disposto della LOC.</p> <p>5. L'approvazione di regolamenti, convenzioni o contratti, deve avvenire mediante voto sul complesso. Il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.</p>	<p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p> <p>4. Per la procedura di approvazione delle proposte di modifica fanno stato i relativi disposti della LOC e del RALOC.</p> <p>5. Invariato</p>
--	---

Commento

Richiamata la proposta di modifica all'art. 26 e ritenuto che la votazione di entrata in materia potrebbe creare dei problemi - ad esempio in tema di conti del Comune la "non entrata in materia" non sarebbe nemmeno possibile - si propone la modifica del capoverso 1 con lo stralcio dell'ultima parte.

Viene inoltre proposto il completamento del capoverso 4 con i richiami alla LOC e al RALOC.

ART. 35 - INTERPELLANZA

Versione attuale	Nuova formulazione
<p>1. Ogni Consigliere può interpellare in forma scritta il Municipio su oggetti di interesse comunale. Il Presidente legge, o fa leggere, al Consiglio comunale il testo dell'interpellanza e accorda la facoltà al proponente di svilupparla ulteriormente in forma orale.</p>	<p>1. Ogni Consigliere può interpellare in forma scritta il Municipio su oggetti di interesse comunale. Se richiesto, il Presidente legge, o fa leggere, al Consiglio Comunale il testo dell'interpellanza e accorda la facoltà al proponente di svilupparla ulteriormente in forma orale.</p>
<p>2. Il Municipio, di regola, risponde immediatamente. Se l'interpellanza è presentata almeno 7 giorni prima della seduta, è tenuto a rispondere nella seduta stessa.</p>	<p>2. Invariato</p>

<p>3. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del Municipale. È ammessa una discussione generale se il Consiglio lo decide.</p>	<p>3. Invariato</p>
---	---------------------

Commento

Il tema è stato sollevato dal Consiglio comunale dopo l'introduzione della piattaforma legislativo. Si è pertanto modificato il secondo paragrafo del capoverso 1, introducendo la lettura del testo dell'interpellanza solo su richiesta.

ART. 36 - MOZIONE

Versione attuale	Nuova formulazione
<p>1. Ogni Consigliere può presentare, per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno.</p>	<p>1. Ogni Consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo.</p>
<p>2. La mozione deve essere demandata dal Consiglio comunale ad una Commissione permanente o speciale, da designarsi o nominarsi seduta stante, e trasmessa contemporaneamente al Municipio. Quest'ultimo, se l'oggetto proposto è chiaramente di sua stretta competenza, la tratterà come un'interpellanza, rispondendo alla successiva seduta del Consiglio comunale.</p>	<p>2. Invariato</p>
<p>3. Se la mozione è demandata ad una Commissione speciale, il mozionante o uno di essi in caso di più firmatari ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito.</p>	<p>3. Invariato</p>
<p>4. Entro sei mesi dalla data di presentazione della mozione il Municipio ha la facoltà: a) di allestire un preavviso scritto oppure, b) un messaggio a sostegno della proposta. Il Municipio se non intende esprimere un preavviso oppure proporre un messaggio, deve fare una dichiarazione in tale senso entro il termine di tre mesi. Esso è pure tenuto a collaborare in ogni fase della procedura fornendo la necessaria documentazione e assistenza.</p>	<p>4. Invariato</p>
<p>5. La Commissione deve presentare il suo rapporto al Consiglio comunale e al Municipio entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al cpv. 4.</p>	<p>5. Invariato</p>

6. Il Municipio deve esprimersi entro due mesi in forma scritta sulle conclusioni della Commissione e mettere l'oggetto all'ordine del giorno per la prossima seduta del Consiglio comunale.	6. Invariato
--	--------------

Commento

Il capoverso 1 è stato allineato all'art. 67 LOC.

ART. 37 - COMMISSIONI

Versione attuale	Nuova formulazione
<p>1. Il Consiglio comunale nomina, ogni 4 anni, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti Commissioni permanenti:</p> <p>a) Commissione della Gestione, b) Commissione delle Opere Pubbliche, c) Commissione delle Petizioni.</p> <p>2. È pure data facoltà del Consiglio Comunale di nominare, in ogni tempo, Commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.</p> <p>3. Il Consiglio comunale nomina inoltre, ogni anno, nella sessione autunnale e con il sistema della rappresentanza proporzionale, le Commissioni di revisione dei conti delle Aziende municipalizzate con le attribuzioni e gli obblighi previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Queste Commissioni sono composte di 3 membri e 2 supplenti.</p>	<p>1. Il Consiglio comunale nomina, ogni 4 anni, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti Commissioni permanenti:</p> <p>a) Commissione della Gestione, b) Commissione delle Opere Pubbliche, c) Commissione delle Petizioni, d) Commissione della Pianificazione.</p> <p>2. Invariato</p>

Commento

Preso atto della mozione 11 novembre 2013 dei Consiglieri comunali Rusca, Rezzonico, Poloni, Ferrari, Gehring, Stanga, Crivelli Barella e Fontana, mediante la quale si chiede la modifica dell'art. 37 cpv. 1 con l'introduzione della Commissione Pianificazione, dopo attento esame, la proposta è stata preavvisata favorevolmente e la stessa viene evasa per il tramite del presente Messaggio municipale.

Come suggerito dalla SEL, si propone inoltre lo stralcio del capoverso 3, ritenuto che i conti delle Aziende saranno esaminati dalla Commissione della Gestione.

ART. 38 - COMPOSIZIONE E NOMINA

Versione attuale	Nuova formulazione
<p>1. Le Commissioni permanenti e quelle speciali si compongono di 9 membri ripartiti proporzionalmente fra i gruppi di cui si compone il Consiglio comunale.</p> <p>2. Il gruppo è costituito da tre o più Consiglieri eletti sulla stessa lista.</p>	<p>1. Le Commissioni permanenti e quelle speciali si compongono di 11 membri ripartiti proporzionalmente fra i gruppi di cui si compone il Consiglio comunale.</p> <p>2. Invariato</p>

<p>3. I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici, con la variante che anche i gruppi che non hanno raggiunto il quoziente intero partecipano al riparto in forza della maggiore frazione.</p> <p>4. I membri sono designati dai rispettivi gruppi. Qualora il numero dei designati differisca dal numero dei seggi di diritto, decide il Consiglio comunale.</p>	<p>3. Invariato</p> <p>4. I membri sono designati dai rispettivi gruppi. Qualora il numero dei designati differisca dal numero dei seggi di diritto, decide il Consiglio comunale. I gruppi possono sostituire i membri nelle commissioni nel corso della legislatura.</p>
---	---

Commento

A seguito dell'approvazione durante la seduta del Legislativo dello scorso 16 dicembre della mozione di data 6 maggio 2013 volta a modificare il Regolamento portando il numero dei membri delle Commissioni permanenti del Legislativo da nove a undici, si è provveduto a correggere il capoverso 1.

Inoltre il capoverso 4 è riformulato, tenuto conto dei disposti dell'art. 73 LOC.

ART. 44 (ATTUALE 43) ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE OPERE PUBBLICHE

E

ART. 45 (ATTUALE 44) ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI

Commento

Per gli articoli 44 e 45 non si propongono modifiche. Si coglie l'occasione per precisare che la Commissione della Gestione può in ogni tempo avocare a sé l'esame di un Messaggio o di una mozione per gli aspetti prettamente di sua competenza.

ART. 46 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DELLA PIANIFICAZIONE

	NUOVO ARTICOLO
	La Commissione della Pianificazione è competente per tutto quanto riguarda la pianificazione del territorio ed in particolare il Piano Regolatore.

Commento

A seguito dell'introduzione all'art. 37 della Commissione della Pianificazione è stato creato il nuovo articolo 46 relativo alle attribuzioni della stessa.

Come già esplicitato per le Commissioni delle Opere Pubbliche e delle Petizioni (artt. 44 e 45), la Commissione della Gestione può avocare a sé l'esame di atti parlamentari per la parte di sua competenza.

ART. 48 - ESAME DEGLI ATTI

Versione attuale (art. 46)	Nuova formulazione
Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto, le Commissioni o loro delegazioni hanno la facoltà di esaminare gli atti dell'amministrazione, i verbali e gli archivi per la materia pertinente ai messaggi.	<ol style="list-style-type: none">1. Durante il periodo che intercorre tra l'invio del Messaggio e la consegna del rapporto scritto, le Commissioni e le loro delegazioni hanno la facoltà di esaminare gli atti dell'Amministrazione, i verbali e gli archivi per la materia pertinente ai Messaggi o alle mozioni.2. All'atto di trasmissione del Messaggio ai sensi dell'art. 47 o qualora una mozione venga trasmessa alla Commissione competente ai sensi dell'art. 36 cpv. 2, il Municipio avrà cura di indicare il o i funzionari dell'Amministrazione autorizzati a conferire con i commissari di cui al cpv. 3.3. Sono di regola liberamente autorizzati a conferire con i funzionari dell'Amministrazione comunale designati dal Municipio, limitatamente alla materia oggetto del Messaggio o della mozione e nei limiti temporali stabiliti dall'art. 105 LOC:<ul style="list-style-type: none">- il relatore designato o i membri designati dalla Commissione;- il Presidente della Commissione.

Commento

Come proposto dall'ex Consigliere comunale R. Bervini, si è voluto completare ed esplicitare il testo dell'articolo relativo all'esame degli atti per facilitare i contatti tra l'Amministrazione e le Commissioni.

Cpv. 1

È stato completato con l'inserimento della facoltà di esaminare gli atti dell'Amministrazione ecc. anche per la materia pertinente alle mozioni.

Cpv. 2

All'atto di trasmissione del Messaggio o di una mozione l'Esecutivo indicherà il o i funzionari autorizzati a conferire con il relatore designato dalla Commissione o con il Presidente della stessa.

Cpv. 3

Nei limiti della materia oggetto del Messaggio o della mozione e nel rispetto dell'art. 105 LOC, sono autorizzati a conferire con i funzionari designati dal Municipio il relatore designato o i membri designati dalla Commissione e il Presidente della Commissione.

ART. 50 - RAPPORTI COMMISSIONALI

Versione attuale (art. 48)	Nuova formulazione
<p>1. Le Commissioni allestiscono uno o più rapporti scritti con le relative proposte e ne trasmettono copia al Municipio almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale.</p> <p>2. La Cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al Municipio e ai singoli Consiglieri comunali.</p> <p>Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.</p> <p>3. Il voto sul o sui rapporti avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta.</p> <p>In caso di parità, decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.</p>	<p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p>

Commento

Si è provveduto a stralciare il capoverso 3 in quanto ridondante con l'art. 41.

ART. 53 - ATTRIBUZIONI

Versione attuale (art. 51)	Nuova formulazione
<p>1. Il Municipio:</p> <p>a) dirige l'amministrazione comunale e adotta tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del Comune, comprese le procedure amministrative,</p> <p>b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea e del Consiglio comunale,</p> <p>c) informa il Consiglio comunale sulle decisioni prese quando ne è interpellato,</p> <p>d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti, dai Regolamenti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dai Regolamenti comunali,</p> <p>e) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il ruolo della popolazione e delle attività economiche e gli altri registri nelle forme previste dalle Leggi e dai Regolamenti,</p> <p>f) istituisce il servizio comunale per la protezione dei dati personali,</p> <p>g) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti,</p>	<p>1. Il Municipio:</p> <p>a) Invariato</p> <p>b) Invariato</p> <p>c) Invariato</p> <p>d) Invariato</p> <p>e) tiene e aggiorna, nelle forme previste dalle Leggi e dai Regolamenti, i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese come pure gli altri registri e gestisce l'archivio comunale,</p> <p>f) Invariato</p> <p>g) Invariato</p>

<p>h) esercita le funzioni di polizia locale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, come la repressione delle azioni manifestamente illegali e le misure dettate dallo stato di necessità; - la tutela della pubblica salute ed igiene; - le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinarne l'uso accresciuto o esclusivo; - le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale riservate le norme della legislazione federale e cantonale; - le funzioni di polizia che la legislazione federale e cantonale delegano al Municipio, <p>i) vigila e coopera con il Cantone al buon andamento delle scuole materne ed elementari,</p> <p>j) allestisce ogni anno il preventivo e il consuntivo secondo le norme previste dalla legge e determina il moltiplicatore d'imposta,</p> <p>k) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi, al più tardi entro il secondo anno in cui le stesse sono scadute,</p> <p>l) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, all'impiego dei capitali; provvede a contrarre i prestiti necessari a sopperire al fabbisogno di liquidità non coperto dall'autofinanziamento, nonché al rinnovo degli stessi,</p> <p>m) fa eseguire i regolamenti comunali,</p> <p>n) assume i dipendenti comunali secondo le modalità previste dallo speciale regolamento,</p> <p>o) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso,</p> <p>p) preavvisa al Consiglio comunale tutte le questioni di competenza dello stesso,</p> <p>q) amministra le Aziende municipalizzate, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura appartenenti al Comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi,</p> <p>r) adotta il sigillo comunale,</p> <p>s) propone e nomina i delegati del Comune negli enti di diritto privato in cui esso fa parte,</p>	<p>h) Invariato</p> <p>i) vigila e coopera con il Cantone al buon andamento delle scuole dell'infanzia ed elementari,</p> <p>j) allestisce ogni anno il preventivo ed il consuntivo secondo le norme previste dalla Legge,</p> <p>k) Invariato</p> <p>l) Invariato</p> <p>m) Invariato</p> <p>n) Invariato</p> <p>o) Invariato</p> <p>p) Invariato</p> <p>q) Invariato</p> <p>r) Invariato</p> <p>s) Invariato</p>
---	--

t) tutela gli interessi del Comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali e amministrative, informando il Consiglio comunale.	t) Invariato
2. Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 e 4.	2. Invariato
3. Il Municipio è autorizzato a delegare al Segretario comunale, ai servizi dell'Amministrazione, alla Commissione amministratrice delle Aziende, competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente.	3. Invariato
4. Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli.	4. Invariato
5. Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio conformemente all'art. 123 del Regolamento entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione. Di questa facoltà deve essere fatta esplicita menzione in calce ad ogni decisione delegata.	5. Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio conformemente all'art. 128 del Regolamento entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione. Di questa facoltà deve essere fatta esplicita menzione in calce ad ogni decisione delegata.

Commento

I capoversi e), i) e j) sono stati adeguati al testo LOC (106 e segg).

ART. 56 - COLLEGIALITÀ DISCREZIONE E RISERBO

Versione attuale (art. 54)	Nuova formulazione
1. I membri del Municipio devono attenersi al principio della collegialità.	1. Invariato
2. I membri del Municipio, delle sue Commissioni e Delegazioni, devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulla discussione e sugli apprezzamenti di carattere personale, espressi durante la seduta di Municipio e delle sue Commissioni o Delegazioni.	2. Invariato
3. Il Municipio stabilisce il modo e i mezzi per rendere pubbliche le deliberazioni.	3. Il Municipio stabilisce il modo e i mezzi per rendere pubbliche le deliberazioni. È riservata la Legge sulla trasparenza e sull'informazione dello Stato del 15 marzo 2011.
4. Restano riservate le misure di cui all'art. 197 LOC.	4. Invariato

Commento

Al capoverso 3 si è ritenuto opportuno aggiungere il richiamo alla Legge sulla trasparenza e sull'informazione dello Stato (15.03.2011).

ART. 63 - DICASTERI

Versione attuale (art. 61)	Nuova formulazione
1. Il Municipio istituisce i Dicasteri per agevolare l'esame di oggetti di sua competenza. 2. Nessun Municipale può rifiutare il Dicastero che gli viene attribuito. 3. Il singolo Municipale non può prendere decisioni vincolanti per il Municipio. 4. Il Capodicastero è responsabile dell'esecuzione delle decisioni municipali che lo concernono.	1. Invariato 2. Invariato 3. L'assegnazione dei Dicasteri può essere modificata nel corso del quadriennio con decisione municipale a maggioranza dei presenti. 4. Il singolo Municipale non può prendere decisioni vincolanti per il Municipio. 5. Il Capodicastero è responsabile verso il collegio dell'esecuzione delle decisioni municipali che lo concernono.

Commento

È stato aggiunto il nuovo capoverso 3 come da testo LOC (art. 90). È stata di conseguenza aggiornata la numerazione dei capoversi e completato il capoverso 5.

ART. 64 - COMMISSIONI E DELEGAZIONI OBBLIGATORIE

Versione attuale (art. 62)	Nuova formulazione
1. Il Municipio nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni previste dalla legge: a) Commissione regionale tutoria ed il delegato del Comune, rispettivamente il suo sostituto, nella medesima, b) Commissione scolastica, c) Delegazione tributaria. 2. Di ogni Commissione o Delegazione, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali, dovrà far parte almeno un Municipale, di regola, in qualità di Presidente. 3. Le Commissioni e Delegazioni di cui al presente articolo hanno le attribuzioni e i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.	1. Il Municipio nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni previste dalla Legge: a) Commissione scolastica, b) Delegazione tributaria. 2. Invariato 3. Le Commissioni e Delegazioni di cui al cpv. 1 hanno le attribuzioni e i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.

Commento

È stata stralciata la lett. a) del primo capoverso riferita alla nomina della Commissione Tutoria (ora ARP) in quanto già regolamentata dalla Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto e relativo Regolamento. Si tiene in considerazione inoltre la prevista riorganizzazione del settore con la costituzione del Tribunale di Famiglia.

ART. 65 - COMMISSIONI E DELEGAZIONI FACOLTATIVE

Versione attuale (art. 63)	Nuova formulazione
<p>1. Il Municipio può nominare le seguenti altre Commissioni definendo nel contempo le relative competenze:</p> <p>a) Commissione per il personale, b) Commissione protezione e valorizzazione nucleo storico e zona semi-pedonale, c) Commissione sport e tempo libero, d) Commissione naturalizzazioni, e) Commissione Museo e cultura, f) Commissione Processioni storiche, g) Commissione edilizia pubblica e privata, h) Commissione Piano regolatore, i) Commissione amministratrice Aziende Industriali, j) Commissione di vigilanza per la protezione dei dati personali, k) Commissione giovani, l) Commissione energia e ambiente.</p> <p>2. Il Municipio nomina inoltre i periti comunali per gli immobili. Parimenti vengono nominati i delegati agli inventari di successione, i delegati in seno alla Commissione amministratrice Cassa pensioni per il personale del Comune.</p> <p>3. Il Municipio potrà nominare ogni altra Commissione che si rendesse opportuna o necessaria per lo studio di particolari problemi.</p> <p>4. Anche per queste Commissioni vale la norma stabilita dall'art. 62 cpv. 2.</p>	<p>1. Il Municipio può nominare le seguenti altre Commissioni definendo nel contempo le relative competenze:</p> <p>a) Commissione per il personale, b) Commissione protezione e valorizzazione nucleo storico e zona semi-pedonale, c) Commissione sport e tempo libero, d) Commissione naturalizzazioni, e) Commissione Museo e cultura, f) Commissione edilizia pubblica e privata, g) Commissione Piano regolatore, h) Commissione amministratrice Aziende Industriali, i) Commissione di vigilanza per la protezione dei dati personali, j) Commissione giovani, k) Commissione energia e ambiente.</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p> <p>4. Anche per queste Commissioni vale la norma stabilita dall'art. 64 cpv. 2.</p>

Commento

Con RM del 30.04.2013 il Municipio ha risolto di abrogare la Commissione Processioni Storiche in quanto esiste l'omonima Fondazione che si occupa dell'organizzazione della manifestazione.

ART. 66 - SERVIZI

	NUOVO ARTICOLO
	Il Municipio garantisce un'equa ripartizione sul territorio comunale degli uffici e servizi dell'Amministrazione.

Commento

Si propone l'introduzione di un nuovo articolo relativo ai Servizi e alla garanzia da parte del Municipio di un'equa ripartizione sul territorio comunale degli uffici e servizi dell'Amministrazione, così come predisposto negli studi aggregativi.

ART. 67 - COMMISSIONE DI QUARTIERE

Versione attuale (art. 64)	Nuova formulazione
<p>1. Il Municipio, all'inizio di ogni periodo amministrativo, entro il mese di luglio, nomina le Commissioni di quartiere che staranno in carica per l'intero quadriennio.</p>	<p>1. Il Municipio, ogni quadriennio entro il mese di luglio, nomina le seguenti Commissioni di Quartiere: Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Mendrisio Borgo, Meride, Rancate, Salorino e Tremona. Possono essere nominati membri della Commissione di Quartiere solo persone domiciliate, che abitano o che svolgono prevalentemente la loro attività professionale nel relativo Quartiere.</p>
<p>2. La Commissione si compone al minimo di 7 ed al massimo di 9 membri. La Commissione designa il Presidente, il Vicepresidente ed un Segretario.</p>	<p>2. Ogni Commissione si compone da sette a nove membri. Il Capo Dicastero è membro d'ufficio di tutte le Commissioni di Quartiere. La sua carica di membro della Commissione non viene conteggiata nell'attribuzione dei seggi fra i vari gruppi politici. La ripartizione politica deve rispettare la suddivisione dei seggi in Municipio.</p>
<p>3. La Commissione esercita esclusivamente funzioni consultive, su questioni di interesse locale relative al quartiere. Sarà consultata dal Municipio o si rivolgerà a quest'ultimo per esprimersi su argomenti di carattere urbanistico e di edilizia pubblica, viari, ambientali, sociali, di sicurezza pubblica e culturali.</p>	<p>3. La Commissione designa ogni anno nel suo seno un Presidente e un Vicepresidente.</p>
<p>4. Il Municipio risponde per iscritto alle richieste della Commissione entro 90 giorni.</p>	<p>4. La Commissione può deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Essa tiene un verbale delle proprie sedute.</p>
<p>5. Una volta l'anno, il Municipio incontra la Commissione.</p>	<p>5. Il Municipio istituisce un Ufficio Commissioni di Quartiere con il compito di fungere da segretariato delle Commissioni di Quartiere e da intermediario tra le stesse, l'Amministrazione comunale ed il Municipio.</p>
<p>6. La Commissione è convocata dal Presidente o dal Municipio tramite la Cancelleria comunale, con avviso scritto ai membri, almeno 7 giorni prima della seduta.</p>	<p>Il responsabile dell'Ufficio Commissioni partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni delle Commissioni di Quartiere, agli incontri tra le Commissioni di Quartiere ed il Municipio, così come agli incontri tra il Municipio e la popolazione dei vari Quartieri.</p>
<p>7. Il Municipio incontra la popolazione dei singoli quartieri almeno una volta per quadriennio.</p>	

Commento

Si è voluto ulteriormente specificare la composizione della Commissione ritenuto come la presenza del Capo Dicastero permetterà di dare pronta evasione alle domande e a eventuali problematiche.

Cpv. 1

Sono state elencate le Commissioni di Quartiere e i requisiti per poterne fare parte.

Cpv. 2

La Commissione è composta da minimo sette a massimo nove membri. Il Capo Dicastero (CD) è membro d'ufficio di tutte le Commissioni, ma non rientra nel conteggio per l'attribuzione dei seggi. Quest'ultima deve rispettare la suddivisione politica presente nell'Esecutivo. Potremo avere:

- 7 membri (6 membri+ CD)
- 8 membri (7 membri + CD)
- 9 membri (8 membri + CD)

Il Capo Dicastero ha diritto di voto.

Cpv. 3

Nessun commento.

Cpv. 4

Con questo capoverso si è voluto esplicitare la necessità della maggioranza assoluta dei membri per poter statuire. Per contro, non si ritiene di dover fissare nel Regolamento la presenza minima di membri per poter svolgere una riunione.

Cpv. 5

Come già attuato a partire dal 2009, viene istituito l'Ufficio Commissioni di Quartiere che funge da segretariato e intermediario delle stesse con l'Amministrazione e il Municipio. Il responsabile partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

ART. 68 - COMPETENZE E CONVOCAZIONE

	NUOVO ARTICOLO
	<p>1. Le Commissioni di Quartiere esercitano funzioni consultive su questioni di interesse locale relative al Quartiere.</p> <p>2. Compiti della Commissione di Quartiere sono in particolare quelli di:</p> <ul style="list-style-type: none">- individuare i problemi del Quartiere e dei suoi abitanti da riportare, per il tramite dell'Ufficio Commissioni di Quartiere, ai servizi dell'Amministrazione comunale o al Municipio;- poter esprimere il proprio parere su argomenti di carattere urbanistico e di edilizia pubblica, viari, ambientali, sociali, di sicurezza pubblica e culturali.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. La Commissione è convocata dal Presidente o dal Municipio, tramite l'Ufficio Commissioni di Quartiere, con avviso scritto di regola sette giorni prima della seduta. 4. L'incontro tra il Municipio e le singole Commissioni di Quartiere avviene almeno una volta all'anno. 5. Il Municipio incontra la popolazione dei singoli Quartieri almeno una volta per quadriennio. 6. Il Municipio risponde per iscritto alla richieste della Commissione di Quartiere entro 90 giorni.
--	---

Commento

Vista l'importanza delle Commissioni di Quartiere si è voluto ancorare nel Regolamento comunale le competenze, i rapporti con il Municipio e il metodo di convocazione.

ART. 76 - CONTROPROGETTO E VOTAZIONE

Versione attuale (art. 72)	Nuova formulazione
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio comunale decide sulla domanda di iniziativa entro 4 mesi dalla pubblicazione agli albi della decisione municipale di proponibilità, previo esame e preavviso di una sua Commissione. Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda. 2. Se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione popolare non ha luogo. Se non vi aderisce, l'iniziativa è sottoposta a votazione popolare non prima di un mese, né più tardi di 4 mesi dalla pubblicazione della sua decisione. 3. Il Consiglio comunale può proporre un controprogetto. 4. Il Municipio può, in ogni caso, presentare le sue osservazioni scritte sull'iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del Consiglio comunale. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Invariato 2. Se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa, questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale. 3. Invariato 4. Invariato

Commento

Allineamento del capoverso 2 come al testo dell'art. 77a cpv. 1 LOC.

ART. 83 - ATTRIBUZIONI PARTICOLARI

Versione attuale (art. 79)	Nuova formulazione
In particolare il Segretario: a) firma col Sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del Comune e, da solo, gli estratti e le copie per il cui rilascio egli è stato autorizzato dal Municipio. Sono riservate le competenze delegate, b) redige il verbale del Consiglio comunale e del Municipio, c) è responsabile dell'archivio, nonché della conservazione di tutti i documenti del Comune, d) esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC, e) è responsabile del sigillo comunale.	In particolare il Segretario: a) Invariato b) Invariato c) Invariato d) Invariato e) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso.

Commento

È stato completato il capoverso e) come da testo LOC (art. 138).

ART. 86 - EMOLUMENTI DEL SINDACO E DEI MUNICIPALI

Versione attuale (art. 82)	Nuova formulazione
1. I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari: a) il Sindaco: fr. 40'000.-- all'anno, b) il Vicesindaco: fr. 30'000.-- all'anno, c) i Municipali: fr. 27'000.-- all'anno, d) ogni Supplente municipale: fr. 50.-- per seduta. 2. Gli onorari del Sindaco e dei Municipali sono adeguati al rincaro secondo i criteri stabiliti per i dipendenti comunali (indice 30.11.2004 104.4, base maggio 2000 = 100).	1. I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari: a) il Sindaco: fr. 36'000.-- all'anno, b) il Vicesindaco: fr. 27'000.-- all'anno, c) i Municipali: fr. 24'000.-- all'anno, d) ogni Supplente municipale: fr. 50.-- per seduta. 2. Invariato

Commento

Gli emolumenti s'intendono al lordo.

Rispetto all'attuale versione, si è optato per una suddivisione degli stessi tra emolumenti e diarie/indennità per missioni (artt. 86 e 87). L'importo totale non è stato emendato rispetto a quanto già oggi previsto dal Regolamento comunale.

ART. 87 - DIARIE E INDENNITÀ PER MISSIONI

Versione attuale (art. 83)	Nuova versione
<p>1. Per le missioni straordinarie, regolarmente autorizzate, i membri del Municipio, delle Commissioni e Delegazioni ricevono le seguenti indennità:</p> <p>a) per mezza giornata fr. 200.-- b) per giornata intera fr. 400.-- c) per ogni pernottamento e spese viaggio rimborso spese vive.</p> <p>2. Per casi speciali, il Municipio potrà, di volta in volta, aumentare adeguatamente le diarie fissate dal presente articolo fino alla concorrenza delle spese effettivamente sopportate.</p>	<p>1. Quale rimborso spese annuale per la rappresentanza sono previsti i seguenti importi: a) fr. 4'000.-- per il Sindaco b) fr. 3'000.-- per il Vice-Sindaco c) fr. 3'000.-- per i Municipali.</p> <p>2. Per le missioni straordinarie, regolarmente autorizzate, i membri del Municipio, delle Commissioni e Delegazioni ricevono le seguenti indennità:</p> <p>a) per mezza giornata fr. 200.-- b) per giornata intera fr. 400.-- c) per ogni pernottamento e spese viaggio rimborso spese vive.</p> <p>3. Per casi speciali, il Municipio potrà, di volta in volta, aumentare adeguatamente le diarie fissate dal presente articolo fino alla concorrenza delle spese effettivamente sopportate.</p> <p>4. Gli importi succitati sono adeguati al rincaro all'inizio di ogni quadriennio.</p>

Commento

Vedi commento alla modifica dell'art. 86 - Emolumenti del Sindaco e dei Municipali.

Le cifre riportate s'intendono al lordo.

Aggiunta dei nuovi capoversi 1 e 4.

ART. 88 - DIARIE PER SEDUTA

Versione attuale (art. 84)	Nuova versione
<p>a) I membri delle Commissioni e Delegazioni municipali e del Consiglio comunale, ricevono un'indennità di fr. 40.-- per ogni seduta alla quale partecipano.</p>	<p>a) Invariato</p>
<p>b) I membri del Consiglio comunale ricevono un'indennità di fr. 40.-- per ogni seduta alla quale partecipano.</p>	<p>b) Invariato</p>
<p>c) I Presidenti delle Commissioni e Delegazioni municipali ricevono un'indennità supplementare di fr. 20.-- per ogni seduta alla quale partecipano.</p>	<p>c) Invariato</p>
<p>d) La presenza dei Municipali alle sedute del Consiglio comunale non è retribuita.</p>	<p>d) Invariato</p>
<p>e) Per la compilazione dei rapporti al Consiglio comunale verrà assegnata un'indennità da fr. 20.-- a fr. 40.-- .</p>	<p>e) Per la compilazione dei rapporti al Consiglio comunale verrà assegnata un'indennità di fr. 30.--.</p>

Commento

Le cifre esposte s'intendono al lordo.

Per il capoverso e) si è deciso di stabilire un'indennità fissa di fr. 30.--.

ART. 105 - UTILIZZAZIONE ACCRESCIUTA

Versione attuale (art. 101)	Nuova versione
1. L'utilizzazione, di una certa intensità e limitata nel tempo, dei beni d'uso comune soggiace a preventiva autorizzazione.	1. Invariato
2. L'autorizzazione viene di regola accordata se non vi si oppongono motivi preponderanti di ordine pubblico, di sicurezza o di igiene, previa valutazione degli interessi in gioco.	2. Invariato
3. L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni, segnatamente per prevenire danni ai beni pubblici o di terzi.	3. Invariato
4. Il Regolamento speciale riguardante l'occupazione dell'area pubblica e quello per l'affissione e la pubblicità stabiliscono le relative tasse.	4. Il Regolamento sui beni amministrativi e le ordinanze applicabili in materia stabiliscono le relative tasse.

Commento

È stato aggiornato il capoverso 4 con la normativa comunale in vigore.

ART. 106 - UTILIZZAZIONE PARTICOLARE

Versione attuale (art. 102)	Nuova versione
1. Soggiace al rilascio di concessione l'utilizzazione intensa e prolungata dei beni d'uso comune.	1. Invariato
2. La concessione è rilasciata secondo l'art. 103 del presente Regolamento.	2. La concessione è rilasciata secondo l'art. 107 del presente Regolamento.
3. Valgono inoltre le norme del Regolamento comunale per l'occupazione provvisoria d'area pubblica, della proprietà privata aperta al pubblico transito, per l'affissione e la pubblicità a fini prevalentemente commerciali.	3. Valgono inoltre le norme del Regolamento sui beni amministrativi.

Commento

Vedi commento alla modifica dell'art. 105 - Utilizzazione accresciuta.

ART. 115 - SALVAGUARDIA DELLA QUIETE PUBBLICA

Versione attuale (art. 111)	Nuova versione
1. Il Municipio, d'intesa con il Cantone, promuove le misure pianificatorie ed operative di protezione dai rumori dannosi o molesti.	1. Invariato

<p>2. Salvo casi speciali da autorizzarsi dal Municipio, riservate le disposizioni cantonali e federali in materia, è vietata l'esecuzione di lavori nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine e utensili rumorosi.</p>	<p>2. Salvo casi speciali da autorizzarsi dal Municipio, riservate le disposizioni cantonali e federali in materia comprese le direttive cantonali per i periodi di canicola, è vietata l'esecuzione di lavori nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine e utensili rumorosi.</p>
<p>3. A tutela della tranquillità e della quiete pubblica in tutti i giorni festivi legalmente riconosciuti è vietato il funzionamento di impianti che determinano inconvenienti molesti di qualsiasi genere per la popolazione, a giudizio del Municipio.</p>	<p>3. Invariato</p>
<p>4. È vietato tutto ciò che possa turbare l'ordine e la quiete pubblica, in particolare i tumulti, gli schiamazzi, gli spari e in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata, all'interno o in vicinanza dell'abitato, a giudizio del Municipio.</p>	<p>4. Invariato</p>
<p>5. Gli animali che costituiscono molestia al vicinato devono essere allontanati.</p>	<p>5. Invariato</p>
<p>6. Dopo le ore 23.00 sono vietati all'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti ed i suoni all'aperto, come pure la messa in esercizio di apparecchi radiofonici, di altoparlanti e di qualsiasi altra fonte di rumore molesto, a giudizio del Municipio. Sono inoltre vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta sia in moto. Per casi speciali il Municipio può concedere delle deroghe.</p>	<p>6. Dopo le ore 23.00 sino alle ore 07.00 sono vietati all'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti ed i suoni all'aperto, come pure la messa in esercizio di apparecchi radiofonici, di altoparlanti e di qualsiasi altra fonte di rumore molesto, a giudizio del Municipio. Sono inoltre vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta sia in moto. Per casi speciali il Municipio può concedere delle deroghe</p>
<p>7. Gli esercizi pubblici non devono turbare la pubblica quiete. Essi sono sottoposti alle disposizioni della legge cantonale. Il Municipio, per quanto riguarda le autorizzazioni di sua competenza in materia, può prelevare tasse di cancelleria.</p>	<p>7. Invariato</p>
<p>8. La tenuta di ballo ed altre manifestazioni ricreative è regolata dalla legge cantonale e dai regolamenti di applicazione relativi. Autorizzazioni per eventuali prolungamenti d'orario, implicanti la proroga anche dell'orario di chiusura dell'esercizio pubblico, non possono essere concesse che per circostanze particolari.</p>	<p>8. Invariato</p>

Commento

Per miglior chiarezza, sono stati completati i capoversi 2 e 6.

ART. 118 - POLIZIA DEL FUOCO

Versione attuale (art. 114)	Nuova versione
<p>1. È vietata ogni azione che possa cagionare incendio o esplosione. Il deposito di materiale esplosivo o infiammabile soggiace a permesso speciale in base alla legislazione federale e cantonale in materia.</p> <p>2. Sono applicabili le norme concernenti la manutenzione e la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione fissati da Leggi o Regolamenti particolari, al fine di migliorare la qualità dell'aria e l'uso economico dell'energia</p> <p>3. Sono applicabili le prescrizioni di protezione antincendio fissate dalla Legge sulla Polizia del fuoco e dalle Leggi o Regolamenti particolari.</p> <p>4. Il Municipio organizza il Corpo dei Civici Pompieri per lo spegnimento di incendi, inquinamenti, allagamenti e allarmi chimici.</p>	<p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p> <p>4. Il Municipio organizza il Corpo dei Civici Pompieri per lo spegnimento di incendi, inquinamenti, allagamenti e allarmi chimici. Il Municipio esercita inoltre le competenze attribuite al Comune dalle Leggi cantonali in materia.</p>

Commento

Si è provveduto a completare il capoverso 4 specificando ulteriormente i compiti del Municipio.

ART. 127 - PIANIFICAZIONE EDILIZIA, PROTEZIONE DEL PAESAGGIO E DEI MONUMENTI STORICI ED ARTISTICI

Versione attuale (art. 126)	Nuova versione
<p>Il Municipio vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni federali, cantonali e comunali in materia di pianificazione, di edilizia, di protezione del paesaggio e dei monumenti storici ed artistici.</p> <p>Prevede interventi di sistemazione ed arredo urbano atti a favorire il carattere residenziale di taluni quartieri o strade e regola la circolazione all'interno dell'abitato.</p>	<p>Il Municipio vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni federali, cantonali e comunali in materia di pianificazione, di edilizia, di protezione del paesaggio e dei monumenti storici ed artistici.</p> <p>Prevede interventi di sistemazione ed arredo urbano atti a favorire il carattere residenziale di taluni quartieri o strade e regola la circolazione all'interno dell'abitato.</p> <p>Il Comune adotta lo strumento del Piano Direttore comunale allo scopo di meglio garantire la gestione del territorio. Il Piano è elaborato dal Municipio e sottoposto per approvazione al Consiglio comunale.</p>

Commento

Il Municipio ha deciso di dotarsi del Piano Direttore comunale quale nuovo strumento nell'ambito della gestione e della coordinazione territoriale.

Tale strumento non è previsto dalla Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (Lst), ma ogni Comune è libero di munirsi di tale studio.

Il Piano Direttore comunale deve essere comunque conforme agli strumenti di pianificazione di ordine superiore, in particolare: Piano Direttore cantonale e Programma di Agglomerato del Mendrisiotto.

Con il Piano Direttore comunale si espliciteranno graficamente le linee strategiche del Comune. Dovrà inoltre essere lo strumento di riferimento per l'allestimento dei diversi Piani di gestione del territorio (Piani Regolatori, Piani di gestione e di approvvigionamento, Piano energetico comunale, ecc.).

Il documento sarà elaborato dall'Esecutivo e sottoposto per approvazione al Legislativo.

Si confida pertanto nell'approvazione di codesto onorando Consiglio.

Il Municipio è a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione.

Nel mentre vi proponiamo, Signori Presidente e Consiglieri, di

risolvere

- 1. È approvato il Regolamento comunale di Mendrisio, come al testo allegato e parte integrante del presente Messaggio municipale.**
- 2. Il Regolamento comunale di Mendrisio entra in vigore al momento dell'approvazione del Consiglio di Stato, a'sensi dell'art. 188 LOC.**

Il messaggio è demandato all'esame della Commissione delle Petizioni.

Con osservanza.

Per il Municipio

Lic. oec. HSG Carlo Croci
Sindaco

Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario

Allegati
Regolamento